



Istituto Comprensivo n. 8 CA' SELVATICA
Via Ca' Selvatica, 11 – 40123 BOLOGNA - tel 051/33.33.84
PE boic85100g@istruzione.it – PEC boic85100g@pec.istruzione.it Sito WEB: <http://ic8bo.edu.it>
CF 91201390373 Codice Meccanografico BOIC85100G CUU UF61ZW

Alle famiglie degli alunni
A tutti i docenti
Al personale ATA

Oggetto: DL 4.2.2022 N. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Come è noto, il decreto n. 5 del 4.2.22 introduce nuove misure, che si applicano anche alle classi che hanno provvedimenti in corso, superati e ridefiniti in base alla nuova legge (si veda al riguardo la risposta alla **FAQ n. 2** fornita dal MIUR). Il decreto introduce, inoltre, nuove misure sulla validità del Green Pass e nuove funzionalità di controllo dello stato vaccinale tramite App C19.

Le nuove misure previste dal Decreto-legge per la gestione casi Covid nel sistema educativo, scolastico e formativo, per comodità vengono illustrate in maniera sintetica nelle pagine seguenti.

Si riporta la lettura al seguente link: <https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1640/documento/BOIC85100G>, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 9498 del 04/02/2022 che aggiorna le disposizioni relative alla quarantena e all'auto-sorveglianza per i contatti stretti ad alto rischio e delle nuove disposizioni in vigore dal 5 febbraio 2022.

Regime transitorio

Ai sensi delle nuove disposizioni, le misure già disposte e ancora in essere in base alla previgente normativa devono essere ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

Pertanto, le tre classi per le quali è attualmente attiva la didattica a distanza per la presenza di due casi segnalati (1A, 3E, 3F secondaria di primo grado) **da lunedì 7 febbraio 2022** rientreranno in presenza (dal momento che sono già trascorsi i cinque giorni di sospensione, previsti come termine massimo dalle nuove norme).

Si precisa che anche le classi di **scuola primaria** che hanno effettuato il tampone di screening saranno soggette alle nuove disposizioni.

Naturalmente, per quanto riguarda le quarantene emesse per contatti extrascolastici occorre seguire le indicazioni del dipartimento di sanità pubblica.

Il Dirigente Scolastico

f.to Prof.ssa Faiella Tiziana
(firma omessa ai sensi dell'art. 3,
c.2 del Decreto Legge 39/93)

**BOIC85100G - BOIC85100G - COVID19 - 0000031 - 06/02/2022 - TITOLARIO UNICO - U
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE CASI COVID NEL SISTEMA EDUCATIVO,
SCOLASTICO E FORMATIVO - DECRETO LEGGE N. 5 DEL 04/02/2022**

A) SCUOLE DELL' INFANZIA

1. **FINO A QUATTRO CASI di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica PROSEGUE PER TUTTI IN PRESENZA con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
2. **CON CINQUE O PIÙ CASI di positività** accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe **una SOSPENSIONE DELLE RELATIVE ATTIVITÀ per una durata di cinque giorni.**

B) SCUOLE PRIMARIE

1. **FINO A QUATTRO CASI di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica PROSEGUE PER TUTTI IN PRESENZA con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo** al COVID-19.
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
2. **Con CINQUE O PIÙ CASI di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe,
 - **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
 - **per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione** dalla vaccinazione, **l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
 - **per gli altri alunni** si applica la **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA** per la durata di cinque giorni.

C) SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

1. **CON UN CASO di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
2. **CON DUE O PIÙ CASI di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe,
 - **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
 - **Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo** al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;
 - **per gli altri alunni** si applica la **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA** per la durata di cinque giorni.

DISPOSIZIONI SANITARIE

Nei casi di cui alla lettera A punto 2, alla lettera B punto 2 primo paragrafo, alla lettera C punto 2 primo paragrafo, si applica il **regime sanitario di auto-sorveglianza** (con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età).

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Nelle istituzioni scolastiche resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

TEMPI INTERCORRENTI TRA I CASI PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA

- Nelle SCUOLE DELL'INFANZIA la **sospensione delle attività** avviene se **l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**
- Per le SCUOLE PRIMARIE, si ricorre alla **didattica digitale integrata**, se **l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**
- Per le SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, si ricorre alla **didattica digitale integrata**, se **l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**
- Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza per gli alunni nei casi di cui alla lettera B numero 2 primo paragrafo, e di cui alla lettera C comma 2 primo paragrafo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

MODIFICA DELLE SITUAZIONI IN ESSERE

Le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

Si segnala in proposito l'aggiornamento della sez. FAQ del sito del Ministero dell'Istruzione:

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>

Nella pagina seguente si riporta una tabella di sintesi delle nuove disposizioni.

BOIC85100G - BOIC85100G - COVID19 - 0000031 - 06/02/2022 - TITOLARIO UNICO - U
SINTESI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI GESTIONE CASI COVID IN AMBITO SCOLASTICO
(DECRETO LEGGE N. 5 DEL 04/02/2022)

ALUNNI POSITIVI	CONDIZIONE VACCINALE	MISURA DIDATTICA	MISURA SANITARIA	TEST
ASILI E SCUOLE DELL'INFANZIA				
fino a 4 casi	Tutti	In presenza	Alunni: Autosorveglianza per 5 gg Docenti: Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 gg	Test di autosorveglianza obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi
5 o più casi	Tutti	Sospensione dell'attività in presenza per 5 gg	Quarantena precauzionale di 5 gg	Test di fine quarantena a partire dal 5° giorno
SCUOLE PRIMARIE				
fino a 4 casi	Tutti	In presenza	Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 gg	Test di autosorveglianza obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi
5 o più casi	Vaccinati con dose booster Ciclo primario concluso da meno di 120 gg Guariti da meno di 120 gg Guariti dopo aver completato il ciclo primario Esenti dalla vaccinazione	In presenza	Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 gg	Test di autosorveglianza obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi
	Gli altri alunni	Didattica Digitale Integrata per 5 gg	Quarantena precauzionale per 5 gg e 5 gg di FFP2	Test di fine quarantena obbligatorio a partire dal 5° giorno
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO				
fino a 1 caso	Tutti	In presenza	Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 gg	Test di autosorveglianza obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi
2 o più casi	Vaccinati con dose booster Ciclo primario concluso da meno di 120 gg Guariti da meno di 120 gg Guariti dopo aver completato il ciclo primario Esenti dalla vaccinazione	In presenza	Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 gg	Test di autosorveglianza obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi
	Gli altri alunni	Didattica Digitale Integrata per 5 gg	Quarantena precauzionale per 5 gg e 5 gg di FFP2	Test di fine quarantena obbligatorio a partire dal 5° giorno